

Contributi gruppi di studio

Profili penali della tutela del paesaggio

Filippo Paterniti

Università degli Studi di Catania

1. DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO PER LA DISCIPLINA PENALE

Nella nozione di ambiente sono compresi, oltre gli elementi suolo, acqua e atmosfera, anche il paesaggio ed i beni culturali ed artistici, ovvero tutto quanto concorre a creare le condizioni sociali, culturali e morali nelle quali l'individuo si sviluppa. I vincoli che lo Stato pone su alcune parti del suo territorio hanno funzione prodromica rispetto al governo di questo¹.

Originariamente la protezione delle bellezze naturali era affidata all'art. 734 c.p. e alla legge n. 1497 del 1939, successivamente, nel 1985, si registrava uno sforzo di tutela con la legge n. 431 (c.d. Galasso), quindi interveniva il Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, che abrogava la normativa precedente, sostituito, infine, dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, entrato in vigore col decreto legislativo n. 42 del 2004.

La Costituzione colloca all'art. 9 la tutela del paesaggio, dunque tra i principi fondamentali. La lettura congiunta del I e del II comma induce a ritenere che l'attenzione per il paesaggio sia riconducibile allo sviluppo della cultura. Inoltre, il binomio cultura-paesaggio si confronta coi criteri di riparto delle potestà legislative tra Stato e regioni, così come formulato nel nuovo art. 117 della Costituzione che sembra collocare il paesaggio, pur non menzionandolo espressamente, nell'ambito della tutela dell'ambiente. Infatti, la lettera *s* del II comma riserva alla potestà esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, mentre il III comma assegna alla potestà legislativa concorrente la valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Pertanto, la valorizzazione rientra nella competenza legislativa statale solo per la determinazione dei principi fondamentali. Il principio di sussidiarietà verticale, in base al quale vengono ripartite le funzioni amministrative, comporta che tra i diversi livelli di governo sia preferito quello inferiore, più vicino alla collettività. In questo senso il Codice prevede ampi margini di cooperazione delle regioni e degli enti territoriali nell'esercizio dei compiti di tutela, distinguendo concettualmente la fruizione dalla valorizzazione².

- 1 Premessa da cui muove Montagna (2006, pp. 661 sgg.), che osserva come soprattutto attraverso i nostri occhi alimentiamo la nostra conoscenza.
- 2 Demuro (2004, pp. 425 sgg.) precisa che la separazione tra tutela e valorizzazione agli effetti delle competenze normative serve a definire meglio i diversi livelli di governo, ma apre nuovi e diversi scenari alla disciplina di settore, la quale dovrà comunque confrontarsi con le ineliminabili e necessarie interferenze tra queste due funzioni.

Il Codice, relativamente al paesaggio, introduce: 1) una definizione che deriva, evidentemente, da interventi normativi comunitari; 2) il principio di cooperazione tra amministrazioni pubbliche nella protezione e valorizzazione, da attuare mediante un'adeguata pianificazione; 3) il riconoscimento normativo del concetto di sviluppo sostenibile.

L'art. 131 del Codice definisce paesaggio "una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni" precisando che "La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili". Tale definizione ricalca quella dell'art. 1 della Convenzione europea del paesaggio³, secondo la quale "Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni".

La "parte omogenea di territorio" è parte di quel patrimonio culturale che l'art. 2 del Codice ritiene essere costituito anche dai beni paesaggistici, "espressione di valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio".

"La tutela e la valorizzazione" si presentano come due momenti di un'unica funzione di salvaguardia, le "manifestazioni identitarie" sono espressione della comunità che insiste sul territorio contribuendo a delinearne la forma, la quale, a sua volta, si riflette, in qualche modo, sul modo di essere della comunità e pertanto la condiziona⁴.

Tale concezione di paesaggio implica che la tutela contempera, in un rapporto dialettico, istanze di conservazione dell'esistente ed esigenze di trasformazione. Inteso il paesaggio come forma in continuo divenire del territorio, i limiti imposti al cambiamento non devono impedire ogni modificazione, ma solo quelle in contrasto con un'evoluzione del paesaggio coerente coi valori estetici e culturali di cui è espressione, che si manifestano diversamente secondo le caratteristiche dell'area considerata⁵.

Questa tutela costituisce un aspetto di quella ambientale, perchè il territorio, e quindi la forma con cui esso si manifesta, sempre cangiante col trascorrere del tempo e col variare dei luoghi è, come aria, acqua e suolo, una delle componenti essenziali e qualificanti dell'ambiente⁶. Emblematica, in questo senso, la giurisprudenza costituzionale che nel concetto di ambiente comprende "oltre la protezione collegata all'assetto urbanistico del territorio, anche la tutela del paesaggio, la tutela della salute

3 Firmata a Firenze il 20 ottobre del 2000.

4 Espressamente, Olivetti e Rason (2006, p. 507) e Civitarese e Matteucci (2004, p. 509), che analizza la formulazione, ritenendola non particolarmente felice, "manifestazioni identitarie percepibili", e il richiamo a quella della Convenzione europea, osservando come il concetto di percezione apra nuovi orizzonti da esplorare eventualmente con gli strumenti del linguaggio filosofico e psicologico.

5 Così Corte costituzionale, sentenza n. 151 del 1986, in *Foro it.*, 1986, p. 2690 ss. e, ampiamente, Alibrandi e Ferri (2001, p. 79 sgg.).

6 In questo senso Morichini (2006, p. 694 sgg.), che riporta la definizione del *Vocabolario della lingua italiana* (Istituto dell'Enciclopedia Italiana 1986, vol. I, p. 147): "natura, come luogo più o meno circoscritto in cui si svolge la vita dell'uomo, degli animali, delle piante, con i suoi aspetti di paesaggio, le sue risorse, i suoi equilibri, considerata sia in se stessa sia nelle trasformazioni operate dall'uomo e nei nuovi equilibri che ne sono risultati, e come patrimonio da conservare proteggendolo dalla distruzione, dalla degradazione, dall'inquinamento".

nonché la difesa del suolo, dell'aria e dell'acqua dall'inquinamento”⁷, considerandolo “un bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unità”⁸.

2. CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO E TECNICHE SANZIONATORIE

Il legislatore del 2004 chiarisce l'oggetto della tutela che assicura sottoponendo a vincolo i beni indicati nel codice: lo attesta l'esclusivo riferimento al paesaggio e ai valori di cui è espressione mentre non richiama altri possibili profili di tutela ambientale (Morichini 2006, p. 705).

Nell'ordinamento sono individuabili più categorie di beni, che per diversi aspetti rilevano sotto il profilo ambientale, ciascuno dei quali riceve specifica e distinta tutela con modalità e tecniche differenziate, ritenute più idonee a conseguire gli obiettivi stabiliti. I beni paesaggistici vincolati sono sottoposti ad uno speciale regime di salvaguardia che tende a garantire esclusivamente la conservazione e l'esaltazione dei valori espressi dal paesaggio (Morichini 2006, p. 705). Senza escludere la possibilità che la difesa del paesaggio serva, più o meno direttamente, anche alla tutela di altri interessi ambientali, né che alcune categorie di beni possano ricevere più tutele vincolistiche, tra loro diversificate per il diverso regime giuridico che le caratterizza (Cavallo 1990, p. 420).

Le innovazioni introdotte dal Codice, tuttavia, non hanno investito le tecniche di tutela sanzionatoria. Sostanzialmente risultano confermate le scelte già operate dai sistemi precedenti: i compiti di gestione dei beni sono affidati all'amministrazione mentre la garanzia dell'effettività dell'intera normativa, attraverso la deterrenza delle sue minacce, al diritto penale⁹.

Il sistema delle sanzioni è contenuto nella parte quarta del Codice, che si articola in due titoli, il primo dedicato alle sanzioni amministrative e il secondo a quelle penali; ciascun titolo è diviso in due capi, il primo relativo alle violazioni dei precetti sui beni culturali, il secondo a quelle relative ai beni paesaggistici.

L'art. 181 del Codice, unica fattispecie incriminatrice in materia, è ispirato alla salvaguardia del patrimonio paesaggistico dello Stato, attraverso la punizione di interventi modificativi dell'assetto del territorio, avvenuto in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa. La tutela del bene finale viene anticipata, arretrando la soglia della rilevanza penale delle condotte materiali, considerate in quanto non sottoposte a procedimenti di autorizzazione (Bergamasco 2005, p. 893 sgg.).

Come la maggior parte delle disposizioni penali in materia di ambiente, di beni culturali e di territorio, anche questa introduce una tutela anticipata del bene, pu-

7 Sentenza n. 239 del 1982, in *Foro it.*, 1982, p. 2.

8 Sentenza n. 641 del 1987, in *Riv. giur. amb.*, 1988, p. 93.

9 In questo senso cfr. Demuro (2004, p. 425 sgg.).

nendo la modificazione del paesaggio, effettuata con interventi che non siano stati preventivamente sottoposti alla valutazione della competente amministrazione, per essere autorizzati dopo l'accertamento della loro compatibilità con i valori espressi dal paesaggio. L'ambito applicativo della fattispecie viene precisato dalla sua natura di reato di pericolo presunto¹⁰. Non viene immediatamente tutelato il bene paesaggistico, ma l'interesse dell'autorità al controllo preventivo di quelle alterazioni suscettibili in astratto di incidere negativamente sulla forma del territorio, che evidentemente è strumentale alla difesa di quest'ultima (Morichini 2006, p. 705).

Il bene tutelato, essendo considerato dalla Costituzione tra i principi fondamentali, ha un valore che "esige protezione anche da potenziali interventi di manomissione, conseguenti alla mancanza di previa verifica dell'amministrazione mediante intervento abilitativo per determinate modalità o condotte", quindi, l'illecito in questione, dopo il necessario accertamento in concreto dell'offensività delle singole condotte, risulta costituzionalmente legittimo¹¹. Pertanto, costituiscono modificazioni non autorizzate del paesaggio, idonee ad integrare gli estremi della condotta penalmente rilevante, soltanto gli interventi che superano la soglia dell'irrilevanza e dunque sono suscettibili di alterare il bene tutelato in modo significativo e per un apprezzabile periodo di tempo, così da rappresentare un potenziale pericolo di danno effettivo per il bene tutelato.

La disposizione, in apparenza reato comune, si rivolge a proprietario, possessore e detentore a qualsiasi titolo di beni paesaggistici, in questo modo è possibile conferire rilievo alle posizioni soggettive sostanziali che si delineano nell'esecuzione di opere complesse e che coinvolgono articolate realtà imprenditoriali, applicando anche l'istituto della delega di funzioni¹².

3. SEGUE. OGGETTI DI TUTELA ED OFFENSIVITÀ DELLA CONDOTTA

I beni oggetto della tutela penale sono delineati dallo stesso Codice. Un primo gruppo comprende quegli elementi del patrimonio paesaggistico ed ambientale che vengono sottoposti ad un vincolo specifico ed individuale di tutela imposto dalle autorità, secondo le procedure disciplinate dal Codice¹³. Un secondo gruppo comprende in via generale ed astratta una serie di territori ed aree che comunque, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo specifico e fino all'approvazione di piani paesaggistici, si

10 Per l'amplessima letteratura in argomento è possibile rinviare a Fiandaca e Musco (1997).

11 L'ordinanza della Corte Costituzionale n. 158 del 1998, in *Giur. cost.*, 1998, p. 1398, secondo la quale deve ritenersi ammissibile, sul piano costituzionale, la previsione legislativa di reati di mero pericolo, anche se relativa alle previggenti contravvenzioni che si sono succedute, legittima la struttura (sostanzialmente identica alle precedenti) della disposizione in esame.

12 Cfr. Caselli, Covelli e Russo (2000, p. 293 sgg.), che evidenziano l'opportunità di applicare a questo reato il modello di individuazione delle posizioni soggettive di responsabilità apprestato in materia di reati edilizi, soprattutto in presenza di strutture imprenditoriali complesse.

13 Si tratta, ex art. 136, di cose immobili o complessi di cose immobili caratterizzati da particolare bellezza naturale o singolarità geologica, o che costituiscono un aspetto avente valore estetico o tradizionale, ville, giardini e parchi, punti di vista e belvedere di non comune bellezza, in quanto non tutelati come beni di interesse storico, artistico o culturale.

devono considerare sottoposti alla disciplina del Codice¹⁴. Ed, infine, sono vincolate quelle aree che saranno individuate a seguito dell'adozione di piani paesaggistici.

L'art. 181 prevede due fattispecie incriminatrici; la prima, di natura contravvenzionale, punisce chi "senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici"; la seconda, di natura delittuosa, è applicabile alle ipotesi in cui la condotta abusiva abbia per oggetto beni od aree che per le loro caratteristiche sono dichiarate di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento o tutelate per legge a prescindere da un vincolo specifico. Le due fattispecie, quindi, si differenziano per l'oggetto materiale della condotta, gli elementi paesaggistici, atteso che l'azione tipica è la medesima, l'indebita alterazione (Bergamasco 2005, p. 903).

Con riguardo all'idoneità lesiva¹⁵ della condotta la Corte costituzionale rileva che "anche per i reati formali o di pericolo presunto l'accertamento in concreto dell'offensività è devoluto al giudice penale, con ciò venendosi ad evidenziare non un vizio di costituzionalità, ma una valutazione di merito dello stesso giudice"¹⁶. Dunque, per questi beni risulta legittima una tutela penale anticipata, realizzata attraverso la protezione della funzione di governo del territorio, e rimane necessario un accertamento in concreto dell'offensività della condotta¹⁷. Di più, la Suprema Corte afferma che "nel valutare l'offensività della condotta il giudice deve tenere conto della sua incidenza in senso fisico ed estetico sul bene protetto ed in relazione al contingente contesto ambientale, senza trascurare la diffusività del pericolo in presenza di una molteplicità di condotte analoghe reiterate nel tempo"¹⁸. In questo senso la soglia del danno paesaggistico diviene vero e proprio elemento costitutivo del reato.

La Cassazione, già sotto la vigenza delle normative precedenti, individuava gli interventi sanzionabili attraverso una valutazione ex ante della loro potenzialità lesiva, ricorrendo a criteri oggettivi e considerando non solo l'aspetto quantitativo dell'intervento ma anche quello qualitativo, relativo proprio alle sue caratteristiche e rapportato al contesto in cui si colloca¹⁹. La valutazione dell'offensività, come è stato osservato, talvolta viene utilizzata per mitigare l'eccessivo rigore rispetto a casi concreti che, pur presentando idoneità offensiva, appaiono di minore entità²⁰.

Alla condanna per "Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa" consegue, di diritto ed obbligatoriamente, l'ordine di rimessione in pristino

14 L'art. 142 individua fasce di territori costieri e contermini ai laghi, fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti in particolari registri, zone elevate delle montagne, ghiacciai e circoli glaciali, parchi e riserve regionali e nazionali e relativi territori di protezione esterna, terreni coperti da boschi o sottoposti a rimboscimento, aree assegnate alle università agrarie ed usi civici, zone umide, vulcani e zone di interesse archeologico.

15 In generale, sul principio di offensività, per tutti, Mantovani (2000).

16 Sentenza n. 247 del 1997, in *Dir. pen. proc.*, 1997, p. 1072.

17 Per una puntuale ricostruzione di posizioni dottrinali ed orientamenti giurisprudenziali cfr. Bergamasco (2005, p. 903).

18 Cassazione III sez. pen., sentenza del 22.10.1998, in *Riv. pen.*, 1999, p. 274.

19 In questi termini, e sul ruolo della giurisprudenza, riflette Ramacci (2003) e, con specifico riguardo all'argomento, Ramacci (2006, p. 788).

20 Ramacci (2006, p. 788) evidenzia come questa constatazione renda possibili arbitrarie forzature interpretative, che potrebbero intaccare il monolitico orientamento della Cassazione, il quale ha rappresentato la vera forma di tutela del paesaggio.

dello stato dei luoghi a spese del condannato. Si tratta di una sanzione amministrativa di tipo riparatorio, finalizzata al recupero del pregio paesaggistico dei beni tutelati. La sua irrogazione è attribuita all'autorità giudiziaria in via autonoma, non viene surrogata l'amministrazione, come provvedimento allo stato degli atti.

4. CENNI SUL CODICE PENALE E SULLA LEGGE 394/91

L'art. 734 c.p. punisce "chiunque, mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità". Appare evidente come gli oggetti di tutela, adesso, vengano individuati secondo i criteri previsti dalle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Ramacci 2005, p. 257). La previsione, deputata alla tutela di funzioni, non è strutturata secondo la tecnica ingiunzionale, ma è incentrata sulla produzione di un evento dannoso²¹. Dunque è necessario determinare un'effettiva distruzione o alterazione delle bellezze naturali dei luoghi protetti, attraverso qualsiasi condotta attiva od omissiva; modalità che inducono a considerare la contravvenzione reato a forma libera, o, meglio, causalmente orientato.

La funzione dell'atto amministrativo all'interno della fattispecie è quella di individuare l'oggetto materiale su cui ricade la condotta illecita, di attribuire la qualifica giuridica di "speciale protezione" al bene paesaggistico²². La condotta, è bene ribadire, si concretizza non nella violazione di un precetto amministrativo, ma nell'effettiva aggressione del bene tutelato. Risulterebbe improprio, quindi, ritenere che la contravvenzione in esame abbia carattere meramente sanzionatorio o considerarla quale norma penale in bianco.

Il vincolo costituisce il fattore tipizzante della bellezza naturale protetta; questo momento d'imposizione segna l'applicabilità della fattispecie.

Tale vincolo, imposto sulle aree protette in base a regole cui rinvia la norma penale, è rappresentato dall'autorizzazione amministrativa, quindi il giudice, a fronte di interventi che determinano alterazione o distruzione di bellezze naturali, verificata l'esistenza dell'autorizzazione, deve controllare l'effettiva esecuzione delle opere nei limiti in cui è stato autorizzato l'impatto territoriale nonché la liceità e legittimità, ma non l'opportunità, dei relativi atti amministrativi, in quanto l'illegittimità di questi potrebbe costituire elemento essenziale della fattispecie criminosa²³.

In realtà si è assistito a contrasti giurisprudenziali. Secondo un orientamento rientra nel potere del giudice accertare se l'opera eseguita abbia distrutto, alterato, deturpato od occultato le bellezze naturali soggette al vincolo paesaggistico, indipendentemente

21 La distinzione tra tutela di beni e tutela di funzioni è caratteristica della materia ambientale; cfr., sul punto, Catenacci (1996, p. 82 sgg.).

22 Cfr. Maccari (2002, p. 3756), che osserva come l'atto amministrativo integra la fattispecie incriminatrice, senza definire la condotta illecita, ma contribuendo a tipizzare l'oggetto materiale del reato; evenienza, conclude l'autrice, che non assume rilevanza euristica ai fini della formulazione dell'oggettività giuridica.

23 Tali le conclusioni cui giunge la Suprema Corte, III sez., nella sentenza n. 3125 del 1996.

da provvedimenti amministrativi. Su altre posizioni si afferma: che l'autorizzazione costituisce un modo di gestione del vincolo, al quale la norma incriminatrice fa riferimento; che al giudice viene riconosciuto il potere di sindacare l'atto amministrativo, disapplicandolo qualora lo ritenesse illegittimo; o che, al contrario, all'amministrazione spetta valutazione e comparazione di interessi, non potendo il giudice penale sindacarne gli atti.

Tuttavia, i contrasti della giurisprudenza sembrano superati, infatti, secondo una recente sentenza "in tema di tutela del patrimonio paesistico ed ambientale, ai fini della configurabilità dell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 734 c.p., l'accertamento della sussistenza della distruzione o dell'alterazione delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità è demandata al giudice penale, atteso che trattasi di reato di danno, per il quale l'accertamento dell'evento concretante la contravvenzione spetta al giudice, e ciò indipendentemente da ogni valutazione operata dalla pubblica amministrazione, il cui provvedimento può assumere rilevanza nella sola valutazione dell'elemento psicologico del reato"²⁴. Quindi compete al giudice in sede penale verificare il danno, mentre il provvedimento amministrativo non ha influenza nel giudizio penale²⁵

Appena un cenno ai delitti di incendio, tra le più subdole forme di aggressione del territorio²⁶, previsti dagli articoli 423 e seguenti c.p., inseriti nel titolo dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica. Questi reati sono caratterizzati dal fatto di presentare caratteristiche tali da rendere possibile l'espansione di un pericolo o di un danno attuale con riferimento ad un numero indeterminato di persone.

Infine, la legge n. 394 del 1991, in attuazione dei precetti costituzionali sulla tutela del paesaggio (art. 9) e della salute (art. 32), delimita particolari aree del territorio e le sottopone ad un regime di protezione per salvaguardarne il patrimonio paesaggistico e impedire le attività potenzialmente lesive dell'ecosistema.

La legge-quadro distingue le aree protette in parchi nazionali e riserve naturali statali, in parchi e riserve naturali regionali e in aree protette marine. La tutela penale di queste è affidata a quattro ipotesi di reato, sanzionate dall'art. 30, che consistono nella violazione delle misure di salvaguardia, o del preventivo nulla osta per la realizzazione di interventi, e in attività, espressamente indicate, considerate potenzialmente lesive²⁷.

BIBLIOGRAFIA

- Alibrandi T. e Ferri P.G. (2001). *I beni culturali e ambientali*. Milano.
Bergamasco (2005). Commento all'art. 181 del d. lgv. 42/04. In: Giunta (a cura di) *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*. Padova.

24 Cassazione, III sez. pen., sentenza n. 15299 del 2004, in *CED Cass. n. 228538*.

25 In questo senso si erano già pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 248 del 1993, in *Riv. Pen.* 1993, p. 169.

26 Espressione di Ramacci (2005, p. 259).

27 In argomento cfr. Lottini (p. 853 sgg.). Ampi riferimenti anche nel citato volume di Ramacci (2005).

- Caselli, Covelli e Russo (2000). Spunti critici in tema di salvaguardia delle bellezze naturali. In: Amelio e Fortuna (a cura di) *La tutela penale dell'ambiente*. Torino.
- Catenacci (1996). *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura sanzionatoria*. Padova.
- Cavallo (1990). Profili amministrativi della tutela dell'ambiente: il bene ambientale tra tutela del paesaggio e gestione del territorio. *Riv. trim. dir pubbl.*
- Civitaresse e Matteucci (2004). Art. 131. In: *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*. Bologna.
- Demuro (2004). D. lgs. 42/04, Premessa e commento alla parte quarta. *Leg. Pen.*
- Fiandaca e Musco (1997). *Diritto penale, parte generale*. Bologna.
- Istituto dell'Enciclopedia Italiana (1986). *Vocabolario della lingua italiana*. Roma.
- Lottini. Paesaggio ed aree protette, Commento all'art. 30 L. 394/91. In: *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*.
- Maccari (2002). Commento all'art. 734. In: Marini, La Monica e Mazza (dir.) *Commento al codice penale*, vol. IV. Torino.
- Mantovani (2000). *Diritto penale, parte generale*. Padova.
- Montagna (2006). Il reato paesaggistico: interesse protetto, natura ed arresti giurisprudenziali. In: Piergigli e Maccari (a cura di) *Il codice dei beni culturali e del paesaggio tra teoria e prassi*. Milano.
- Morichini (2006). I beni paesaggistici: sanzioni penali e amministrative. In: Piergigli e Maccari (a cura di) *Il codice dei beni culturali e del paesaggio tra teoria e prassi*. Milano.
- Olivetti e Rason (2006). La nozione di paesaggio nella Costituzione Italiana. In: Piergigli e Maccari (a cura di) *Il codice dei beni culturali e del paesaggio tra teoria e prassi*. Milano.
- Ramacci (2003). I reati ambientali ed il principio di offensività. *Giur. merito* n. 4 e n. 5.
- Ramacci (2005). *Manuale di diritto penale dell'ambiente*. Padova.
- Ramacci (2006). Quale futuro per la tutela dei beni culturali ed ambientali? La tutela penale del paesaggio. In: Piergigli e Maccari (a cura di) *Il codice dei beni culturali e del paesaggio tra teoria e prassi*. Milano.